

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 101 DEL 9/09/2014 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE CON DELIBERE C.C. NN. 108 E 110 DEL 25.9.2014, DELIBERA C.C. N. 19 DEL 13.03.2015, DELIBERA C.C. N. 64 DEL 26.5.2015, DELIBERA C.C. N. 76 DEL 15.6.2015, DELIBERA C.C. N. 37 DEL 23/03/2016, DELIBERA C.C. N. 89 DEL 29.07.2016, DELIBERA C.C. N. 10 DEL 30.01.2017, DELIBERA C.C. N. 198 DEL 15.12.2017, DELIBERA C.C. N. 8 DEL 17.01.2019, DELIBERA C.C. N. 84 DEL 30.09.2020, DELIBERA C.C. N. 30 DEL 19.03.2021, DELIBERA C.C. N. 52 DEL 27.05.2021, DELIBERA C.C. N. 105 DEL 28.07.2022, DELIBERA C.C. N. 37 DEL 27.03.2023, DELIBERA C.C. N. 77 DEL 31.05.2023, **DELIBERA C.C. N. 27 DEL 28.02.2025.**

TITOLO I

- Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale) -

Art. 1

Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", istituita con l'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), commi 639 e seguenti.
2. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - b) la componente servizi, articolata a sua volta:
 - 1) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - 2) nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- 2 -bis Le agevolazioni previste in materia di IMPOSTA UNICA COMUNALE, per tutte le componenti non sono tra loro cumulabili (*)

() comma 2.bis inserito con sub emendamento all'emendamento 2 approvato con delibera CC n. 108 del 29.9.2014*

Art. 2

Soggetto attivo

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, l'unità immobiliare.

Art. 3

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU, della TASI e della TARI può essere effettuato presso gli uffici bancari o postali mediante il modello di pagamento unificato F24 approvato in gazzetta ufficiale, o altre forme di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune, o il soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di gestione dei rifiuti provvede, con riferimento alle componenti TARI, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati, mentre sarà il soggetto passivo a determinare l'ammontare dell'importo dovuto ai fini dell'IMU e della TASI. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il Comune al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti rende disponibile con modalità telematiche gli strumenti per il calcolo e la compilazione dei modelli di pagamento ai fini TASI. (**)
- 2 bis Qualora i modelli di pagamento della TARI non siano stati recapitati ovvero non tengano conto dei fatti che determinano un diverso ammontare del tributo dovuto il contribuente avrà cura di provvedere:

- 1) al pagamento in autoliquidazione, con le modalità e i termini di cui ai commi precedenti, del tributo dovuto per non incorrere nella sanzione prevista per l'omesso o insufficiente versamento della tassa ai sensi del comma 695 dell'art. 1 L. 147/13;
- 2) alla presentazione, con le modalità e i termini di cui all'art. 40 del presente Regolamento, dell'apposita dichiarazione di variazione TARI. (*)

(*) *comma 2.bis inserito con delibera CC n. 19 del 13.03.2015*

(**) *ultimo periodo del comma 2 sostituito con delibera CC n. 64 del 26.05.2015*

Art. 4

Scadenze di versamento

1. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato in 2 rate, la prima con scadenza il 16 giugno, la seconda il 16 dicembre.
2. Il versamento della TARI è effettuato in 4 rate, la prima con scadenza 16 giugno, la seconda 31 luglio, la terza 30 settembre e la quarta 30 novembre, tutte di importo pari al 25% dell'importo totale. (**)
- 2 bis Limitatamente all'anno d'imposta 2015, la scadenza del versamento della prima rata TARI è fissata al 30 giugno. (***)
3. È consentito il pagamento della TASI, della TARI e/o dell'IMU, in unica soluzione con scadenza il 16 giugno.
- 3 bis Limitatamente all'anno d'imposta 2015, la scadenza di versamento della TARI in unica soluzione è fissata al 30 giugno. (***)
4. Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 50 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il termine di versamento che cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
- 5 bis. Limitatamente all'anno 2014 il versamento della tari è effettuato in due rate con scadenza 31 ottobre e 31 dicembre. (*)
- 5 ter. La competenza ad apportare eventuali modifiche delle suddette scadenze è demandata alla Giunta Comunale. (****)

(*) comma 5 bis inserito con emendamento n.1 approvato con delibera C.C. 101 del 9.9.2014

(**) comma 2 sostituito con delibera CC n.10 del 30.01.2017 e modificato con delibera CC n.37 del 27.03.2023

(***) comma 2 bis e comma 3 bis inseriti con delibera CC n.76 del 15.06.2015

(****) comma 5 ter inserito con delibera CC n.37 del 27.03.2023

Art. 5

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento e l'ufficio non provvederà al rimborso qualora, per singolo anno d'imposta, l'importo complessivo della singola componente del tributo da versare o da rimborsare sia inferiore a € 12,00.

Art. 6

Sgravi e rimborsi

1. In caso di tributo non dovuto, la rettifica del relativo carico tributario è disposta dal funzionario responsabile, a seguito di istanza di parte.
2. In caso di tributo non dovuto ma versato, il rimborso è disposto dal funzionario responsabile, a seguito di motivata istanza prodotta dalla parte nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il versamento non dovuto.
3. Il rimborso è disposto entro 90 giorni dalla data dell'istanza, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, e comunque non oltre 180 giorni.
4. Gli interessi annui applicati, con maturazione giorno per giorno, sono calcolati con saggio d'interesse pari a quello legale.
5. I crediti tributari riconosciuti come spettanti dal Comune possono essere utilizzati a compensazione di debiti dalle varie componenti della IUC, secondo le modalità disciplinate dal vigente Regolamento generale delle entrate di natura tributaria.

Art. 7

Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie verranno irrogate in base ai dettami di cui all'art. 14 del d.lgs. 504/92 e ai dd. lgs. 471/472 del 18/12/1997 e ss.mm. e ii.

Art. 8

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dal 1° gennaio 2014 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con la presente disciplina.

Art. 9

Compensi incentivanti

1. Al fine di incrementare il recupero dell'evasione tributaria, il Comune può prevedere l'attribuzione di compensi incentivanti in favore del personale dell'Ente.

TITOLO II

“IMU”

Art. 10

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, con le successive modifiche e integrazioni legislative intervenute.

Art. 11

Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, interamente o prevalentemente ubicati nel territorio del comune di Pescara. A decorrere dal 01/01/2014, è escluso dal presupposto l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 12

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, abitazione principale e relative pertinenze

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposizione dalla data d'ultimazione dei lavori o dalla data in cui è in ogni modo utilizzato, nel caso in cui l'utilizzo è antecedente alla data d'ultimazione dei lavori.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive edificatorie determinate secondo i criteri previsti ai fini della quantificazione dell'indennità d'espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente

discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica sia prevista da uno strumento urbanistico generale adottato.

3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime d'impresa.
4. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
5. Sono assimilate a tutti gli effetti alle abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sianolocate;
 - b) una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto non locata e non data in comodato da cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza.(***)
6. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito, garage, box o posto auto, soffitta, cantina, tettoie) nel numero complessivo di una per ciascuna categoria, a condizione che, anche se in quota parte, il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza, e che quest'ultima sia effettivamente, durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e non sia locata

(***) contenuto sostituito con delibera C.C. 76 del 15.06.2015

Art. 13

Fabbricati rurali

1. Sono assoggettati all'imposta i fabbricati rurali destinati all'edilizia abitativa, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994 n.133, e ss. mm. e ii.
2. Sono assoggettati all'imposta i fabbricati rurali destinati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A9, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 e pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
3. Sono, altresì, assoggettati ad imposizione i fabbricati rurali non strumentali alle attività agricole ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 557/1993.

Art. 14

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari dei fabbricati e delle aree di cui al precedente art. 12, ovvero i titolari sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio del Comune di Pescara.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
3. Nel caso di concessioni su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
4. Il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene;

Art. 15

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando, all'ammontare delle relative rendite vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale «A» e nelle categorie «C/2» «C/6» «C/7», con esclusione della categoria catastale «A/10»;
 - b) 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale «B» e nelle categorie catastali «C/3» «C/4» «C/5»;
 - c) 80, per i fabbricati classificati nella categoria catastale «A/10» e nella categoria catastale «D5»;
 - d) 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale «D», ad eccezione di quelli classificati nella categoria «D5».
 - e) 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale «C/1».
2. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 ed ai sensi del regolamento edilizio comunale. Non costituisce, pertanto, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura acqua, gas, luce elettrica, fognature, o l'esigenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o l'inabitabilità delle unità immobiliari é accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione IMU; in alternativa, il contribuente può presentare una apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa lo stato di inagibilità o inabitabilità.

Art. 16

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.
2. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune la Giunta comunale, con specifico provvedimento adottato, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tali valori hanno effetto per l'anno d'imposta di adozione del provvedimento stesso e, qualora non deliberato diversamente, sono efficaci anche per gli anni successivi.

Art. 17

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione ai fini edificatori dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero effettuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, dalla data d'inizio fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 18

Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
2. I terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del d.lgs. n.99 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta, limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00, con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e non superiore a euro 15.500,00;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e non superiore a euro 25.500,00;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e non superiore a euro 32.000,00.

Art. 19
Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote ordinarie e quelle ridotte da applicare ai fabbricati, alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli, sono approvate con delibera di Consiglio comunale;
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come definita dal successivo art.23, e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, considerando il mese per intero quando il periodo è di almeno quindici giorni;
3. Se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è utilizzata da più soggetti passivi, la detrazione di € 200,00 viene ripartita, indipendentemente dalla quota di possesso, in parti uguali tra ciascuno di essi, in relazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. La detrazione di cui al comma 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616
5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
6. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente

Art. 19/bis
Agevolazioni relative agli immobili diversi dall'abitazione principale

1. E' prevista un'aliquota ridotta per unità immobiliari destinate ad abitazione principale concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi della legge n. 431/98, art. 2, comma 4;
2. E' prevista un'aliquota agevolata per le abitazioni e relative pertinenze, nella misura massima di una per immobile, classificate nella categoria da A/2 ad A/7**, concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio-genitore), a condizione che il comodatario vi acquisisca la dimora abituale e la residenza anagrafica. Per usufruire dell'aliquota agevolata il proprietario dell'immobile dovrà produrre all'Ufficio Tributi del Comune di Pescara, entro il termine di versamento a saldo dell'IMU relativa all'anno d'imposta di riferimento, apposita istanza utilizzando la modulistica scaricabile dal sito ufficiale del Comune. L'istanza assume efficacia anche per gli anni successivi, salvo eventuali variazioni dello stato d'uso dell'immobile che dovranno essere oggetto di una nuova comunicazione da parte del proprietario dell'immobile”*

* (art.19/ bis inserito con emendamento n.1 approvato con delibera CC n. 101 del 9.9.2014)

** (parole da A/2 ad A/7 in sostituzione delle parole A/,A/6,A/7, con emendamento n. 4 approvato con delibera CC n.110 del 25.9.2014)

Art. 20
Esenzioni

1. Sono esenti dall'IMU:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra tali enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, che siano destinati esclusivamente ai propri compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, di enti ecclesiastici, di enti no profit, con destinazione ad usi culturali, adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, quando al possessore non derivi alcun profitto dall'utilizzazione dell'immobile, così come disciplinato dall'art. 5-bis, dpr n. 601/1973;
 - d) i fabbricati e loro pertinenze di proprietà degli enti ecclesiastici destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel trattato lateranense;
 - f) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali, di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - g) gli immobili utilizzati da enti pubblici, enti ecclesiastici, enti no profit, diversi dalle società, situati nel Comune di Pescara, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di quelle indicate nell'art. 16, lettera a), della legge n. 222/1985
 - h) i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133;
 - i) i fabbricati destinati alla ricerca scientifica;
 - j) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma lett. g) , lett. i) e j), i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 21
Versamenti

1. L'imposta è versata autonomamente dal soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un comproprietario, ancorché nudo proprietario, anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento; il contribuente che ha eseguito tali versamenti è tenuto a comunicare al Comune i nominativi degli altri comproprietari e l'individuazione degli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

3. Qualora si verifichi che un versamento sia stato effettuato erroneamente presso altro Comune, si provvederà al solo recupero dell'imposta dovuta senza applicazione di sanzioni ed interessi.
4. Il recupero dell'imposta dovuta potrà avvenire anche mediante trasferimento da parte del Comune presso il quale è stato effettuato l'errato versamento, fatto salvo il recupero a carico del contribuente di eventuali integrazioni dell'importo.
5. In caso di versamenti effettuati erroneamente al Comune di Pescara per imposta dovuta ad altri Comuni, il contribuente potrà richiedere il trasferimento al Comune competente. Sulle somme trasferite ai sensi del presente comma non saranno riconosciuti gli interessi.

Art. 22

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione sussiste nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
6. Persiste l'obbligo della dichiarazione, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
 - a) possesso di terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
 - b) immobile oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
 - c) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
 - d) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa o variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
 - e) immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
 - f) fabbricato classificabile nel gruppo catastale D non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
 - g) immobile censito in catasto in una categoria del gruppo D interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, già oggetto di attribuzione di rendita;

- h) intervenuta riunione di usufrutto sull'immobile;
- i) intervenuta estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie sull'immobile, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI (modello unico informatico);
- j) parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, c. 2, del codice civile, censite in via autonoma;
- k) immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al n. 427 del d. lgs. 9 novembre 1998;
- l) immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- m) acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
- n) trasformazione del terreno agricolo, a seguito di approvazione del PRG comunale, in area fabbricabile, o viceversa;
- o) area divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato;
- p) immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze, nei casi in cui i coniugi abbiano stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi e/o il soggetto passivo possieda più pertinenze della stessa categoria catastale;
- q) perdita o acquisizione sull'immobile del diritto di esenzione dall'IMU;
- r) perdita o acquisizione da parte dell'immobile della caratteristica della ruralità;
- s) immobile oggetto di procedura DOCFA;
- t) immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria nell'ambito di procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.
- u) abitazione principale costituita da due unità immobiliari contigue, fuse di fatto ma catastalmente distinte.
- v) abitazione principale posseduta da cittadini non residenti nella stessa unità immobiliare;
- w) assegnazione della casa coniugale da parte del giudice in casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora il Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile assegnato, non coincida né con quello di celebrazione del matrimonio né con quello di nascita dell'ex coniuge assegnatario; l'assegnazione si intende effettuata a titolo di "*diritto di abitazione*".

TITOLO III

“TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPO I

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 23

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, quali, ad esempio, tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte, non operative, pertinenziali e/o accessorie a locali tassabili, e le aree scoperte pertinenziali e/o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) gli immobili dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, così come definiti nel precedente art.15 comma 2 lettera b), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale condizione.
4. La presenza di arredo o di un solo contratto attivo di fornitura di servizi pubblici (acqua, elettricità, gas, ecc...) costituisce presunzione semplice dell'occupazione dell'immobile e delle eventuali pertinenze e, pertanto, della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dalla presentazione di istanze o dichiarazioni a pubbliche autorità da parte degli utilizzatori o dei proprietari dello stesso immobile.
5. Non sono assoggettate al tributo le utenze domestiche prive di arredo ma servite da utenze condominiali, oppure utenze comuni a più unità immobiliari per le quali non è oggettivamente possibile la cessazione autonoma.
6. Sono, invece, soggette alla tassazione con la tariffa prevista per la categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'allegato A:

- a) Le unità immobiliari di categoria C2 e C6 non costituenti pertinenza di unità immobiliari di tipo abitativo.
 - b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti e privi di allacciamento ai servizi a rete (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
7. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 24

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo o detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, superficie fatti salvi i contratti di durata pluriennale. (***)
4. In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

(***) comma modificato con delibera C.C. 76 del 15.06.2015

Art. 25

Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione o fine lavori;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito, all'accesso, all'uscita o alla sosta gratuita dei veicoli;

- f) le aree scoperte dei distributori di carburante non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile o adibite al solo lavaggio dei veicoli;
 - f) bis le aree scoperte degli stabilimenti balneari non operative non ombreggiate e non utilizzate per l'esercizio dell'attività di bar/ristorazione/pizzeria; sono, comunque da considerarsi aree scoperte operative quelle destinate alla posa degli ombrelloni con l'esclusione delle passerelle e dei camminamenti eventualmente presenti tra le varie file degli ombrelloni. Ai fini della determinazione della superficie delle aree operative adibite alla balneazione, si considera la somma complessiva delle aree ombreggiate, maggiorata del 10%;*
 - g) soffitte e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili da ascensori o montacarichi;
 - h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - i) superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
 - j) aree destinate all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento e le serre a terra;
 - k) locali dove si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 28
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassazione, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

(*) comma f bis inserito con emendamento n.1 approvato con delibera CC n. 101 del 9.9.2014

Art. 26

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 27

Locali e aree assoggettati al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di manufatto stabilmente ancorato o infisso al suolo o nel suolo, chiusi o predisposti alla chiusura su almeno tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di

produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Pescara.

2. Sono, altresì, soggette al tributo tutte le aree scoperte riferibili alle utenze non domestiche occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Pescara.

Art. 28

Detassazione di superficie

1. Nella determinazione delle superfici tassabili non si tiene conto di quella parte di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione d'uso si formano, di regola, rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti in materia ambientale.
2. Per le attività di cui all'allegato "C"* del presente regolamento (esclusi i locali ed aree adibiti ad uffici, mense, depositi, magazzini, spogliatoi, servizi e quelli che comunque non producono rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani) ove risulti difficilmente quantificabile la superficie in cui si producono i rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani, si applica forfetariamente la detassazione di superficie ivi prevista, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, a condizione che l'interessato dimostri annualmente l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei suddetti rifiuti e allegghi la seguente documentazione:
 - a) planimetria dei locali e delle aree ove risulti indicata la superficie dove, di regola, si producono rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani;
 - b) copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti speciali o pericolosi;
 - c) copia del modello unico di denuncia MUD per l'anno di riferimento.
3. Nel caso in cui nei locali e/o nelle aree vengano espletate più attività di cui all'allegato "C"*, la detassazione viene applicata fino a concorrenza del 60% della superficie complessiva.

(*) *Variazione lett. apportata con delibera consiliare n. 110 del 25.9.2014*

CAPO II TARIFFE

Art. 29

Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, che sarà determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, se minore al metro quadro inferiore.
5. Il contribuente, una volta ricevuta la comunicazione del Comune con le nuove superfici imponibili e nel caso riscontri errori ovvero una situazione non aderente alla realtà può comunicare all'ufficio, entro 30giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni volte alla ridefinizione delle stesse superfici*

(*) ultimo comma inserito con emendamento n.8 approvato con delibera CC 108 del 25.9.2014

Art. 30

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del d.lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario, che deve contemplare anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati con riferimento al piano finanziario dell'anno precedente.

Art. 31

Determinazione e articolazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

3. La tariffa è articolata distintamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche. Le prime sono classificate in base al numero di componenti il nucleo familiare, e le seconde sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nell'allegato "A" al presente regolamento;
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata;
5. In caso di uso promiscuo della superficie oggetto di tassazione, qualora non sia facilmente localizzabile la parte di superficie destinata ai vari usi, è applicata la tariffa di uso prevalente;

Art. 32

Disciplina della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrizzate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti l'unità immobiliare, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria;
4. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti si fa riferimento alle risultanze dei registri anagrafici comunali al primo gennaio dell'anno di riferimento del tributo o, per le nuove utenze, alla data effettiva di inizio occupazione. (***)
Devono comunque essere dichiarate le persone, che nell'anno solare di riferimento, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, risultano dimoranti nell'unità immobiliare per almeno sei mesi (ad esempio colf che dimorano presso la famiglia) (*);
5. Per le utenze domestiche occupate da persone che hanno la residenza fuori del territorio comunale o in altra abitazione nel medesimo comune, il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella denuncia. In caso di omessa indicazione nella denuncia, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presuntivo pari a 4;(***)
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, non locate nel corso dell'anno, tenute interamente a disposizione o adibite ad uso stagionale o, comunque, destinate ad altro uso limitato e discontinuo nell'anno solare, purché non utilizzate quali dimora abituale o immobile di residenza, viene applicata la tariffa ordinaria minima prevista per le utenze domestiche;
7. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupate saltuariamente o stabilmente, il numero degli occupanti si presume, salvo diversa specifica indicazione nella denuncia, pari a 4.

(*) ultimo capoverso dell'art. 4 inserito con emendamento n.9 approvato con delibera CC 108 del 25.9.2014)

(***) comma modificato con delibera di C.C. n. 76 del 15.06.2015

(***) comma modificato con delibera di C.C. n. 76 del 15.06.2015

Art. 33

Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della stessa, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva di rilascio dell'immobile.
 - a) Ai fini degli adempimenti di cui al presente comma, si considera idonea alla dimostrazione della data di effettiva cessazione: verbale di consegna delle chiavi di un immobile condotto in locazione o comodato, dichiarazione da parte del proprietario della data di effettivo rilascio dell'immobile, data del trasferimento del possesso materiale dell'immobile in caso di vendita, data di cessazione delle utenze relative ai servizi a rete.
 - b) In caso di presentazione di documentazione con date discordanti, si considererà valida la data più recente.
 - c) In ogni caso, il tributo non è dovuto, se il pagamento risulta già assolto da altro soggetto.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 40, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.

Art. 34

Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti ai quali è applicato il Canone giornaliero per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, limitatamente alle superfici ed aree oggetto della predetta occupazione.
2. L'occupazione o la detenzione si considera temporanea quando si protrae per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione o occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria dell'attività corrispondente o assimilata, diviso per 365 e maggiorata del 50%.
4. Il tributo giornaliero è dovuto per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali e/o delle aree pubbliche occupati, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento del tributo all'atto dell'occupazione, da effettuarsi contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Nel caso in cui si riscontri che, all'atto della verifica dell'occupazione abusiva, il tributo non risulti regolarmente versato, gli uffici preposti provvederanno all'accertamento del tributo dovuto con le relative sanzioni ed interessi.
7. Il tributo non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, sociali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore, tranne quelle effettuate con finalità di natura commerciale;
 - g) occupazioni realizzate con cantieri edili, limitatamente alle aree strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative.

Art. 35

Tributo Provinciale

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale.

CAPO III

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 36

Applicazione del tributo in rapporto all'espletamento del servizio

1. La forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché i limiti della zona di raccolta obbligatoria, sono stabiliti nell'apposito regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 5/09/1997 e s.m.i. A tale regolamento si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, etc.).
2. Nei casi in cui il servizio di raccolta non è svolto nella zona di residenza, di dimora, di ubicazione dell'immobile o di esercizio dell'attività del contribuente, il tributo è dovuto in misura pari al 40 per cento della tariffa, limitatamente al periodo interessato dal disservizio.
3. Nel caso in cui il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni stabilite dal regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, relativamente alla distanza massima di collocazione dei contenitori, alla capacità minima che gli stessi debbono assicurare e alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40 per cento della tariffa, fino alla riattivazione del normale esercizio del servizio.
4. Ai fini della riduzione tariffaria, il servizio si considera effettuato in grave violazione quando:
 - a) il contenitore è costantemente posto ad una distanza di oltre 500 metri dai confini dell'immobile dell'utenza;
 - b) la capacità del contenitore non è sufficiente a contenere i rifiuti conferiti in modo tale da determinare un accumulo di rifiuti pari almeno alla capacità del contenitore stesso e, sempreché detti rifiuti permangono, dopo ogni raccolta da parte degli addetti al servizio, costantemente al di fuori del contenitore per un numero di 15 raccolte consecutive;
 - c) per un periodo superiore a 15 giorni la raccolta dei rifiuti avvenga con una frequenza ridotta, tale da risultare inferiore di almeno la metà rispetto alla frequenza ordinaria praticata per la specifica zona di raccolta.
5. Il procedimento tecnico-amministrativo di verifica del disservizio ha inizio a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza da rivolgere al servizio comunale competente per la gestione del servizio dei rifiuti urbani in forma scritta da parte di almeno 4 utenti, nel caso che al disservizio sia interessata un'intera zona, o da parte del singolo utente quando la violazione è rilevata alla distanza intercorrente tra il più vicino punto di raccolta e l'immobile detenuto dallo stesso. Entro trenta giorni da detta data il servizio procederà ad attivare la verifica delle eventuali difformità di esecuzione del servizio rispetto alle prescrizioni del regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti stabiliti per la specifica zona di raccolta. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che effettivamente il servizio viene svolto in grave violazione, così come sopra stabilito alle lettere a), b) e c) del comma 4, in relazione alle distanze, capacità dei contenitori e frequenza del servizio, e il servizio per la gestione dei rifiuti non provveda a porvi rimedio entro 10 gg., in tal caso decorrono gli eventuali effetti sul tributo. In tal senso il servizio stesso provvederà a segnalare all'Ufficio Tributi del Comune i nominativi degli utenti che hanno diritto alla riduzione del tributo e il relativo periodo interessato.

Art. 37
Riduzioni tariffarie

1. Per usufruire delle riduzioni tariffarie l'utente dovrà presentare istanza all'Ufficio tributi del Comune di Pescara su apposita modulistica predisposta dall'Ente, nel termine massimo di scadenza dell'ultima rata dell'anno di riferimento pena la decadenza dal beneficio. L'utente è, altresì, obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alle riduzioni entro i termini di presentazione della denuncia di variazione. (***) (****)
2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% per le unità immobiliari e/o per le aree scoperte, che siano adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi con un uso stagionale nell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata, anche in forma tacita, dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. (***)

(***) commi modificati con delibera di C.C. n. 76 del 15.06.2015

(****) comma modificato con delibera di C.C. n. 89 del 29.07.2016

Art. 38
Altre riduzioni tariffarie per le utenze domestiche e non domestiche

1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera o che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente presso la "ricicleria" comunale e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti assimilati al recupero mediante azienda autorizzata, sono riconosciute, ai sensi dell'art.1 commi 658 della L.147/13 e s.m.i, le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti.
2. La riduzione di cui al comma 1) relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base ai seguenti criteri:
 - a) la riduzione correlata alla stazione ecologica (cosiddetta "ricicleria") è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti nel corso dell'intero anno solare secondo la seguente formula: riduzione pari a 0,10 euro/Kg di rifiuto conferito, con un limite minimo di 50 kg di rifiuto annuo, fino ad un ammontare massimo di riduzione della quota variabile del tributo pari al 20%;
 - b) la riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 20% della tariffa variabile, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio.
3. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio.
4. In base al successivo riscontro del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni spettanti alle utenze domestiche per la raccolta differenziata in stazione ecologica o mediante utilizzo di compostiera e ad effettuarne il relativo conguaglio e/o rimborso.

5. La tassa è ridotta nella misura di 0,10 euro/kg e fino ad un massimo del 20% della quota variabile del tributo ai titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al riciclo determinate quantità di rifiuti assimilati (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) prodotti dalle loro attività a condizione che:
- a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;
 - b) risulti dimostrato l'avvio al recupero di almeno 500 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi). (***)
- 5 bis. E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da giovani coppie, per i primi 3 anni di matrimonio, che occupano un'abitazione con contratto di affitto regolarmente registrato, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni e un reddito complessivo ISEE, con riferimento all'anno precedente quello per cui si richiede la riduzione, non superiore a € 10.000,00 e nessuno dei componenti possieda nel territorio nazionale, a qualsiasi titolo, altre unità immobiliari;(***)
- 5 ter. E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per i nuclei familiari di almeno 4 persone che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abbiano un reddito ISEE complessivo non superiore ad € 12.500,00;
 - b) nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda nel territorio nazionale, a qualsiasi titolo, oltre a quella adibita a propria dimora, altre unità immobiliari con esclusione delle eventuali pertinenze dell'abitazione;
 - c) nel nucleo familiare siano presenti almeno 3 figli di età non superiore ai 18 anni
- 5 quater. E' prevista una riduzione della tariffa, nella misura del 20%, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore di coloro che richiedano la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa; la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva; la riduzione tariffaria è aumentata:
- a) al 30% in caso di assunzione di un dipendente con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b) al 40% in caso di assunzione di almeno due dipendenti con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 5 quinquies. E' prevista la riduzione del 50% della tariffa per i nuclei familiari la cui unica fonte di reddito è costituita dalla cassa integrazione guadagni, dall'indennità di disoccupazione o di mobilità che non posseggono, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale altre unità immobiliari, escluse le pertinenze, oltre a quella adibita a propria dimora; la predetta riduzione è rapportata al periodo in cui permane la situazione di disagio lavorativo.

5 sexies. E' prevista la riduzione del 70% della tariffa per i nuclei familiari che versano in uno stato di grave disagio dovuto alla mancanza assoluta di reddito a seguito della perdita della propria occupazione, a condizione che:

- a) negli ultimi 3 anni, uno dei componenti, o l'unico componente, abbia presentato almeno una dichiarazione dei redditi da lavoro o sia in possesso, relativamente al lavoro svolto nel suddetto periodo, di un modello CUD rilasciato da un sostituto d'imposta; (***)
- b) nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda nel territorio nazionale, a qualsiasi titolo, oltre a quella adibita a propria dimora, altre unità immobiliari con esclusione delle eventuali pertinenze dell'abitazione;

5 septies. E' prevista la riduzione del 50% per le aree scoperte superiori a mq 20.000 che siano adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata anche in forma tacita dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

5 octies. E' prevista una riduzione del 30% per gli utenti appartenenti alla categoria bar (cod. ATECO 563000) e tabaccai (Cod. ATECO 472600) che, in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dell'autorizzazione per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS) rinuncino alla predetta autorizzazione. (*)

5 novies. E' prevista la riduzione del 85% della tariffa fissa e variabile, limitatamente alle aree non oggetto di specifica detassazione come disposto dall'art. 25 del Regolamento, in favore delle società sportive titolari della concessione, da parte dell'ente civico, di impianti sportivi comunali di proprietà dell'ente stesso, sono escluse dall'agevolazione le superfici adibite ad attività commerciali. (****)

5 decies. E' prevista la riduzione del 85% della tariffa fissa e variabile, limitatamente alle aree non oggetto di specifica detassazione come disposto dall'art. 25 del Regolamento, in favore degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro, che prestano la propria attività utilizzando immobili di proprietà del Comune di Pescara, e che da quest'ultimo ricevono contributi per lo svolgimento di attività ed iniziative ricreative, culturali, sociali e turistiche, sono escluse dall'agevolazione le superfici adibite ad attività commerciali. (****)

6. La riduzione di cui al comma 5, che in ogni caso non può superare il 20% della quota variabile del tributo, è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'intero anno e l'ufficio effettuerà il rimborso del maggior tributo versato o, se richiesto dal contribuente, autorizzerà la compensazione del credito maturato spettante con gli importi da versare nei successivi anni d'imposta. A tal fine il contribuente è tenuto a consegnare all'ufficio tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

- o E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per le abitazioni, con superficie utile superiore a mq. 40 escluse le pertinenze, che siano occupate da due persone, a condizione che:
 - a) uno degli occupanti l'unità immobiliare sia una badante regolarmente assunta, ai sensi del CCNL di colf e badanti, con diritto di vitto ed alloggio;

- b) il titolare dell'utenza domestica abbia un reddito ISEE, con riferimento all'anno precedente quello per cui si richiede la riduzione, non superiore a € 15.000,00, sia in precarie condizioni di salute con una percentuale di invalidità al 100%, non goda di assistenza da parte del Servizio Sanitario Locale, e non possieda, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale, altre unità immobiliari, escluse le pertinenze, oltre a quella adibita a propria dimora.
- E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per i nuclei familiari composti da due persone, che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Pescara, escludendo dal computo eventuali ulteriori occupanti portatori di handicap con invalidità al 100%, a condizione che:
 - a) tutti i componenti il nucleo familiare, risultante dai registri anagrafici, ad esclusione di eventuali portatori di handicap con invalidità al 100%, devono aver compiuto il 65-esimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del tributo;
 - b) nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altre unità immobiliari, oltre quella destinata a propria dimora abituale, e relative pertinenze;
 - c) la superficie dell'unità immobiliare oggetto di riduzione non sia inferiore a mq. 40, escluse le pertinenze;
 - d) il reddito ISEE complessivo del nucleo familiare, con riferimento all'anno precedente a quello per cui si richiede la riduzione, non sia superiore a:
 - 1) € 12.000,00, nel caso in cui nel nucleo familiare non siano presenti portatori di handicap con invalidità al 100%;
 - 2) € 15.000,00, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti portatori di handicap con invalidità al 100%; (**)

(*) *Emendamento inserito con delibera CC 110 del 25.9.2014 per rinumerazione dei commi dal 5 bis al 5 octies*

(**) *ultimi 2 punti inseriti con l'emendamento n. 2 approvato con delibera CC 108 del 25.9.2014*

(***) *commi 5, 5 bis e 5 sexies lett. a) modificati con delibera di CC n. 76 del 15.06.2015*

(****) *commi 5 novies e 5 decies inseriti con delibera di CC n. 105 del 28.07.2022 e modificati con delibera di CC n. 77 del 31.05.2023*

Art. 38-bis (*)

Riduzioni tariffarie a favore delle utenze non domestiche per la cessione di eccedenze alimentari:

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, di cui alle categorie:

“n. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e forno”,

“n. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste”,

“n. 28 Ipermercati di generi misti”,

che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, beni alimentari idonei al consumo umano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 166/16, ai fini della loro destinazione, in forma gratuita, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno, il Comune applica una riduzione della tariffa della Tassa Rifiuti secondo quando previsto nei commi successivi. L'agevolazione non si applica per gli operatori che

svolgano attività di trasformazione, confezionamento, somministrazione.

2. La riduzione tariffaria:

- riguarda esclusivamente le utenze con superfici superiori a 250 mq.,
- è quantificata in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita;
- non può superare l'importo massimo di € 200,00.

3. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

4. Il riconoscimento della riduzione tariffaria è subordinato:

- alla presentazione al Settore Tributi del Comune di Pescara, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un'istanza di agevolazione contenente la documentazione prevista dall'articolo 16 della L. 166/2016 o, per i casi nei quali la citata disciplina non trovi applicazioni il dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti, completo del peso dei prodotti donati e dei soggetti ai quali i prodotti sono stati conferiti, allegando copia di apposita attestazione sottoscritta dagli Enti donatori, con l'indicazione del progetto o della collaborazione finalizzati al contrasto dello spreco alimentare a cui il donante abbia aderito.

4 bis. Di applicare una riduzione tariffaria pari al 50% sulle aree esclusivamente destinate alla raccolta/stoccaggio per quelle realtà no profit che effettuano per scopo istituzionale il recupero di eccedenze alimentari e farmaci finalizzato al sostegno di famiglie bisognose, a poveri ed emarginati anche tramite Enti ed associazioni assistenziali;(**)

(*) *art.38/ bis inserito con delibera CC n. 198 del 15/12/2017*

(**) *comma 4 bis inserito con delibera di CC n. 8 del 17.01.2019*

Art. 38-ter ()**

Di applicare una riduzione del 50% ad Enti morali partecipati dalla Pubblica Amministrazione aventi la finalità istituzionale di produrre e gestire, senza scopo di lucro, attività culturali legate allo sviluppo economico, sociale e turistico; Le riduzioni relative al comma 4 bis dell'art. 38 bis e al presente articolo vengono applicate esclusivamente a locali ed aree destinati alla specifica attività. Sono esclusi, in quanto diversamente classificati, quelli destinati a sedi uffici, servizi ecc. riconducibili ad altre categorie d'uso non domestiche.

(**) *art.38 ter inserito con delibera di CC n. 8 del 17.01.2019*

Art. 38-quater (*)

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 39 comma 1 lett. a) del vigente regolamento ai fini TARI, la tassa a carico delle scuole paritarie dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado è determinata dall'applicazione della tariffa forfettaria di € 6,00 capienza/alunno, ossia in proporzione alla massima consistenza della popolazione scolastica secondo le medesime modalità stabilite dall'art. 33 bis del D.L.248/07, convertito con legge 31/08.

2. Ai fini della fruizione di quanto previsto al comma 1, le scuole devono dichiarare all'Ente i dati aggiornati relativi al numero massimo di alunni potenzialmente iscrivibili (capienza) entro il termine del 31 gennaio di ogni anno. Per il primo anno di entrata in vigore della norma la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31/03/2025.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al periodo precedente la tassa continua ad essere liquidata secondo l'ordinaria modalità (tariffa/mq).

(*) *art.38-quater inserito con delibera di CC n. 27 del 28.02.2025*

Art. 38-quinquies (*)

1. E' riconosciuto uno sconto del 70% sia sulla parte fissa che variabile della tassa rifiuti, a tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle con somministrazione di alimenti e bevande, che introducono nel proprio punto vendita prodotti non confezionati singolarmente, ma venduti "alla spina". La vendita dei prodotti deve avvenire attraverso l'utilizzo di contenitori da riempire all'interno del punto vendita.
2. Lo sconto verrà riconosciuto esclusivamente alla porzione di superficie destinata alla vendita "alla spina".
3. La stessa agevolazione è riconosciuta alle attività dedicate interamente ed esclusivamente al commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati, contraddistinte dallo specifico codice Ateco.

(*) *art.38-quinquies inserito con delibera di CC n. 27 del 28.02.2025*

Art. 39

Esenzioni

1. E' prevista l'esenzione:
 - a) per gli immobili adibiti ad uffici e servizi comunali, nonché per quelli adibiti a scuole statali;
 - b) per gli immobili adibiti a centri di accoglienza e/o mense per i senzatetto;
 - c) per gli immobili adibiti a conventi, seminari, oratori e simili, limitatamente alle superfici destinate all'esercizio delle funzioni educative e religiose. Non rientrano, pertanto, nell'esenzione le aree ed i locali destinati ad attività diverse e gli edifici adibiti a scuole non statali: materne, elementari, medie e superiori.
2. Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio tributi del Comune, pena il non riconoscimento del beneficio. L'esenzione avrà efficacia dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza, previa verifica dei requisiti da parte degli uffici preposti.

CAPO IV DICHIARAZIONE

Art. 40

Dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e/o delle aree.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati, fermo restando l'obbligo solidale di dichiarazione da parte di tutti gli occupanti.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARSU / TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione, relativamente al tributo giornaliero, è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante e degli occupanti l'immobile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e/o delle aree, nonché i dati identificativi del proprietario/i degli stessi;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale della ditta, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b) i dati identificativi del titolare della ditta, del legale rappresentante o dell'amministratore della società, ente, istituto, associazione, ecc. (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e/o delle aree, nonché i dati identificativi del proprietario/i degli stessi;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio tributi del Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso:
- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A/R)
 - b) via fax
 - c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata
9. Nei casi di trasmissione previsti dalle lettere a), b), c) del precedente comma, fa fede la data di invio.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

TITOLO IV
“TASI”
(Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 41

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad esclusione dei terreni agricoli.
2. Il tributo è dovuto per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine quando il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protrae per un periodo superiore a quindici giorni, si considera il mese per intero, non si considera per un periodo inferiore.

Art. 42

Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali e/o accessorie di locali tassabili, non operative, le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, gli immobili e/o le aree degli istituti ecclesiastici per l'esercizio esclusivo del culto.

Art. 43

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.49 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 44

Base imponibile

6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art. 45

Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota della TASI è stabilita in un intervallo compreso tra l'1 ed il 3,3 per mille. Possono essere previste detrazioni d'imposta, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale e quelle ad esse assimilate, solo in caso di deliberazione di una aliquota non inferiore al 2,5 per mille e non superiore al 3,3 per mille; in tal caso l'intero gettito derivante dal incremento di aliquote al di sopra del 2,5 per mille dovrà essere destinato a finanziare esclusivamente le predette detrazioni.
2. Il Comune provvede alla determinazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, con la medesima delibera può essere disposto l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili;
3. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
4. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 46

Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato e dal Comune di Pescara nonché gli immobili posseduti, dalla regione, dalla provincia, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 47

Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 48
Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata in allegato alla deliberazione delle aliquote.

Art. 49
Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazioni ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché i detentori degli stessi immobili, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente comma;
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione deve essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE

1. Un componente
2. Due componenti
3. Tre componenti
4. Quattro componenti
5. Cinque componenti
6. Sei o più componenti

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 - 3.1 Aree rimessaggio natanti-specchi d'acqua, **aree scoperte adibite a parcheggio a pagamento (*)**
4. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
 - 7.1 Strutture ricettive B&B (**)
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

(*) integrazione apportata con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 23/03/2016

(*) integrazione apportata con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 17/01/2019

ALLEGATO B

Imposta municipale propria (IMU) (*)

Aliquota ordinaria per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili	10,6 per mille
La detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli immobili di edilizia residenziale pubblica	Euro 200

(*) *modifica aliquote approvate con delibera CC n.64 del 26.5.2015*

Tassa sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota ordinaria per abitazione principale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,0 per mille
Detrazioni per tutte le abitazioni principali	Euro 100
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, comprese le aree edificabili	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali	1 per mille

ALLEGATO C (*)

Attività	Percentuale di Detassazione
Falegnamerie (senza verniciatura)	20%
Falegnamerie (con verniciatura)	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine meccaniche	20%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori litotipografici	30%
Laboratorio vetri e specchi	30%
Studi medici di radiologia	20%
Laboratori fotografici	20%
Laboratori odontotecnici	30%
Laboratori di analisi cliniche	20%
Parrucchieri, istituti di bellezza, beauty center	20%

(*) *allegato integrato con delibera di CC n. 110 del 25/09/2014*